

STATUTO

**ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IN BREVE ATL-ETICA
IMPRESA SOCIALE SSD**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN VENDEMIANO TV VIA
MANIACH 31

Numero REA: TV - 408020

Codice fiscale: 04896440262

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto 3321 di raccolta.

STATUTO

**ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA**
(aggiornato in conformità al D.Lgs. n. 112/2017)

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. È costituita una impresa sociale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche, del D.Lgs. 36/2021 e di quanto previsto dal libro V del codice civile, nella forma della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, denominata

**"ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA",**
in breve "ATL-ETICA IMPRESA SOCIALE SSD".

1.2 La società dovrà essere riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021.

1.3 La società è apolitica, a partitica, non ha carattere religioso e non ha scopo di lucro.

1.4 Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza.

1.5. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica - impresa sociale", anche in acronimo "SSD - Impresa Sociale".

Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1. La sede legale dell'impresa sociale è fissata in Comune di San Vendemiano (TV), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. Del codice civile.

2.2 L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito territoriale del Comune sopra indicato; la sede potrà essere trasferita al di fuori del Comune sopra indicato con voto dell'assemblea dei soci.

2.3. Il domicilio dei soci per i rapporti con l'impresa sociale è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica; spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

2.4 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con l'impresa sociale, è quello dagli stessi comunicati alla società medesima.

2.5. L'impresa sociale, quale società sportiva dilettantistica iscritta nel Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, trasmette in via telematica entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica nonché ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 3) OGGETTO SOCIALE

3.1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale plurime attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività dell'impresa sociale.

3.2 Per il perseguimento delle suddette finalità l'impresa sociale opera, a livello nazionale e internazionale, nei seguenti settori di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017:

lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

In suddetto settore di attività l'impresa sociale intende favorire la gestione di strutture ricreative alberghiere, ovvero ristorative, con l'ausilio di collaboratori con disabilità psico fisica, persone con disagi sociali, economici, culturali, con diversa etnia e religione; l'impresa sociale intende avvalersi a tal proposito di volontari per la gestione delle strutture alberghiere/ricettive, nonché di persone destinate al compimento di lavori socialmente utili (LPU - lavori di pubblica utilità - per lo sconto della pena su reati minori); l'impresa sociale intende altresì sviluppare progetti volti a coinvolgere anche il mondo della scuola (in particolare gli istituti alberghieri) per mettere in relazione i giovani atleti sportivi, i giovani cuochi baristi, i ragazzi con disabilità, per la conduzione e gestione degli ambienti, con l'obiettivo di sensibilizzare altresì i partecipanti ai progetti su specifici temi, quali l'importanza all'educazione alimentare nonché le patologie dei disturbi alimentari.

Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie.

In suddetto settore di attività l'impresa sociale intende favorire la gestione e la conduzione di centri (centro medico, centro riabilitativo, centro benessere, cure termali) ove offrire alle persone servizi a livello medico-salutistico, visite medico agonistica o specialistica, servizi di logopedia, di ortopedia, di fisioterapia alla persona e comunque trasversali allo sport, alla sua funzione sociale e quindi al benessere della persona.

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In suddetto settore di attività l'impresa sociale intende favorire la gestione e conduzione di scuole private e/o di supporto alle scuole pubbliche per promuovere le aree della cultura e istruzione (con l'innovazione tecnologica dell'Intelligenza Artificiale) contestualmente alla pratica delle discipline sportive per tutti, erogando un servizio inclusivo a favore sia di normodotati che di persone con disabilità o inabilità; l'impresa sociale intende altresì sviluppare progetti volti a coinvolgere anche il mondo della scuola (in particolare gli istituti alberghieri) per mettere in relazione i giovani atleti sportivi, i giovani cuochi baristi, i ragazzi con disabilità, per la conduzione e gestione degli ambienti, con l'obiettivo di sensibilizzare altresì i partecipanti ai progetti su specifici temi, quali l'importanza all'educazione alimentare nonché le patologie dei disturbi alimentari.

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale.

In suddetto settore di attività l'impresa sociale intende individuare per i giovani nuove professioni digitali e informatiche con lo scopo di creare video giochi educativi sugli stili di vita sportivi e sulla cultura economica.

lettera p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4, del D.Lgs. 112/2017.

In suddetto settore di attività l'impresa sociale intende individuare per i giovani nuove professioni digitali e informatiche con lo scopo di creare video giochi educativi sugli stili di vita sportivi e sulla cultura economica.

lettera u): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In suddetto settore di attività l'impresa sociale intende favorire l'organizzazione, la gestione e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, con particolare riferimento alla pratica delle discipline dell'atletica leggera, della ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, della ginnastica artistica, del footbike, della pallavolo e del triathlon. L'impresa sociale persegue suddetti obiettivi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi;
- la gestione di impianti sportivi (es. piste di atletica, palestre, palazzetti, piattaforme sportive-ricreative) con l'ausilio di collaboratori con disabilità psico fisica, persone con disagi sociali, economici, culturali, con diversa etnia e religione; l'impresa sociale si avvale a tal proposito anche di volontari per la gestione degli impianti, nonché di persone destinate al compimento di lavori socialmente utili (LPU - lavori di pubblica utilità - per lo sconto della pena su reati minori).

3.3 Ai fini di cui al D.Lgs. 112/2017 le attività sopra enunciate sono svolte in via principale ed in modo tale che i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto dei Ministri competenti.

3.4 L'impresa sociale può svolgere in via residuale secondaria e strumentale, ma comunque nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale, a scopo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire impianti sportivi per conto proprio o in associazione con enti pubblici ed enti locali o con altri enti sportivi comprese federazioni sportive, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive, sociali, ricreative, anche mediante contratti di rete;
- organizzare, redigere, gestire, pubblicare e distribuire pubblicazioni, giornali e riviste sportive e sociali;
- accedere a contributi, sovvenzioni, nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi di settore ed emanati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, da enti pubblici e privati speciali;
- produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità sociali;
- sostenere, sia sul piano economico che sia su quello organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive Associate ed Enti di promozione sportiva anche paralimpici;
- svolgere ogni altra attività sportiva dilettantistica, quantunque non riconosciuta dall'autorità governativa ai fini sportivi, purché riconosciuta dagli Enti cui la società è affiliata;
- somministrare alimenti e bevande, in via prevalente ma non esclusiva, ai propri

soci, tesserati o partecipanti, nonché ai tesserati delle Federazioni sportive nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ovvero Enti di promozione sportiva (EPS) di affiliazione, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;

- organizzare iniziative, servizi e attività culturali sportive e ricreative ivi compresa la gestione di un bar, buvette, punto di ritrovo, macchine automatiche di distribuzione, piccola pizzeria e attività simili, spaccio di articoli sportivi, integratori e simili, abbigliamento sportivo, finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e nelle strutture dell'impresa sociale;
- organizzare eventi sportivi e culturali (manifestazioni, festival, concorsi, rassegne, mostre, ecc.);
- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

3.5 Le attività saranno svolte con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni e/o dell'Ente di promozione sportiva anche paralimpico cui l'impresa sociale aderirà con i loro organi in virtù dell'istituto di affiliazione.

3.6 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'impresa sociale potrà svolgere in via residuale ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'allestimento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività istituzionali.

3.7 In generale l'impresa sociale potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statuari.

3.8 Sono inibite all'impresa sociale le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente.

3.9 Al fine di svolgere l'attività istituzionale l'impresa sociale potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, sia reali che personali.

3.10 L'impresa sociale si conforma alle norme ed alle direttive del CONI e del CIP nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS a cui la società sarà affiliata e quindi costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

3.11 L'impresa sociale si impegna ad imporre anche a tutti coloro che svolgono attività al suo interno il massimo rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, DSA, e EPS di affiliazione, anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4) DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale

Articolo 5) CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00= (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo

suscettibili di valutazione economica.

5.2 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

5.4 In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

5.5 Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

5.6 L'assemblea dei soci ha facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.7 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo codice civile, in previsione dell'assemblea.

5.8 In caso di riduzione volontaria del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci; le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Articolo 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1. I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

6.3 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore dell'impresa sociale è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

6.4 L'impresa sociale, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017; la delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 7) PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. In caso di proprietà di una partecipazione, si applica l'articolo 2468 del codice civile.

7.2 Nel rispetto dei principi di democraticità e di uguaglianza di cui alla lett. e) dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, nonché del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017 non potranno essere attribuiti particolari diritti a

singoli soci.

7.3 Sia in sede di costituzione sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore dell'impresa sociale, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

7.4 Il versamento dei conferimenti in denaro ancora dovuti è richiesto dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che questo reputa convenienti.

7.5 In nessun caso l'impresa sociale può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MORTE DEL SOCIO

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative, non rivalutabili e non trasmissibili, salvo che per successione a causa di morte; il loro trasferimento ha effetto nei confronti dell'impresa sociale dal momento dell'iscrizione nel Registro Imprese.

8.2 In caso di morte di un socio, i soci superstiti hanno diritto di scegliere se liquidare la quota agli eredi o continuare la società con questi ultimi i quali dovranno nominare un rappresentante comune.

Articolo 9) RECESSO DEL SOCIO ED ESCLUSIONE

9.1 Il socio può recedere dall'impresa sociale ai sensi di legge, nonché in ragione della predetta intrasmissibilità delle partecipazioni per atto tra vivi, dandone comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata A.R., ovvero a mezzo pec.

9.2 Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Si applica l'articolo 2473 cod. civ., fatto salvo quanto infra disciplinato al successivo articolo 10 in materia di liquidazione della quota del socio receduto.

9.3 Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi dell'impresa sociale il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis del cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla pronuncia.

9.4 L'interessato può presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione; la deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata al socio escluso con lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC.

9.5 L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta del capitale sociale, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato.

9.6 Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione; nel caso di 2 soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal tribunale su istanza di uno dei soci, secondo l'articolo 2287 del codice civile.

9.7 L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui al precedente comma 9.4, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

Articolo 10) LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO DEFUNTO, RECEDUTO O ESCLUSO

10.1 In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della

legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, gli eredi del socio defunto, il socio receduto ed il socio escluso non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, se non il capitale effettivamente versato.

10.2 Dovendosi procedere all'annullamento delle quote in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale.

10.3 Qualora, per effetto di tale riduzione, il capitale sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del capitale sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

TITOLO III - Decisioni dei soci

Articolo 11) ORGANI SOCIALI

11.1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

Articolo 12) DIRITTO DI VOTO

12.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci i soggetti aventi diritto di voto, senza discriminazione alcuna. Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

12.2 In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

12.3 I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società; la delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

12.4 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

13) DECISIONI DEI SOCI

13.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480 del cod. civ.;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda e lo scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal consiglio.

13.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate, in alternativa:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta, ovvero consenso espresso per iscritto, promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale.

13.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinata dal successivo art. 18.

13.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

13.6. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

13.7. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

Articolo 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

14.1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno dei Co-Amministratori. L'assemblea viene convocata ogni qualvolta l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione, con avviso spedito o consegnato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso in alternativa: a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

14.3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto; nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

14.4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

15.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.

15.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

16.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

16.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 17) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

17.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

17.2. È in ogni caso necessario che:

- risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati.

17.3 In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 18) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

18.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata adeguata informazione, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

18.2 A tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o email, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

18.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 19.

18.4. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione.

18.5 La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

18.6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

19.1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

19.2 L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, salvo che per i casi previsti dai numeri 4 e 5 del comma 2 dell'art. 2479 c.c., in cui essa delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 56% (cinquantasei per cento) dei soci aventi diritto al voto.

19.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

19.4 Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 20) STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1 L'impresa sociale può essere amministrata alternativamente da: un amministratore unico, socio o non socio ovvero da un consiglio di amministrazione composto da due a un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

20.2 L'amministrazione può essere inoltre affidata a più amministratori, anche non soci, in numero compreso tra 2 e 3, con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

20.3 All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

20.4 Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

20.5 È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

20.6 Non possono essere nominati amministratori della società e, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, anche paralimpiche, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva cui l'impresa sociale delibererà di affiliarsi.

20.7 In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

20.8 Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.

20.9 Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività dell'impresa sociale e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

20.10 Si applica l'articolo 2475-ter del cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Articolo 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il presidente nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 112/2017.

21.2 Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.3 Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

21.4 Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

21.5 In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

21.6 Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

21.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

21.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.9 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

21.10 Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

21.11 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 22) POTERI

22.1 L'amministratore unico, i coamministratori o, se eletto, il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

22.2 All'organo amministrativo spetta, in particolare:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;
- costituzione di società;
- la redazione del progetto di bilancio;
- la redazione dei progetti di fusione o scissione;
- la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

22.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 codice civile.

22.4 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto del codice civile.

22.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

22.6 Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14 del D.Lgs. 36/2021 e 6.3 del D.Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Articolo 23) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

23.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

23.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

23.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

23.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

23.6 I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti

disciplinari da parte degli organi della federazione sportiva o disciplina sportiva associata a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 24) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

24.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 112/2017 e dall'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

24.3 I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga; tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

24.4 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 25) ORGANO DI CONTROLLO

25.1. L'assemblea dei soci nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest'ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

25.2. Le riunioni possono svolgersi in presenza, presso la sede legale o presso qualunque luogo nel territorio italiano o, altresì, svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 21.2 del presente statuto.

25.3. L'organo di controllo vigila e monitora sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile dell'impresa sociale, nonché sul suo concreto funzionamento.

25.4 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

25.5 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

25.6 Salvo quanto previsto dal successivo art. 25.7 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

25.7 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

25.8 Si applica l'articolo 2477 del cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 26) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

26.1. La società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1, n. 2, del codice civile;
- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari.

Articolo 27) BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

27.3. Il bilancio di esercizio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando l'impresa sociale sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

27.4. L'organo amministrativo, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis del codice civile.

27.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet dell'impresa sociale.

Articolo 28) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

28.1 La società non ha fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 36/2021 e quindi non ha scopo di lucro nel rispetto dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

28.2 L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

28.3 Ai fini di cui all'art. 28.1 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto; è dunque esclusa la facoltà di distribuire utili anche con le modalità previste dall'articolo 3, terzo comma, dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021.

TITOLO VII LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE

Articolo 29) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA

29.1. La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) determina a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

f) definisce gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;

g) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

h) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

29.2. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485 del cod. civ. e le facoltà ex articolo 2486 del codice civile.

29.3 Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

30.1 In caso di scioglimento volontario dell'impresa sociale, ovvero di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni scelti preferibilmente tra altre società e associazioni sportive dilettantistiche, fatta salva la possibilità di devolvere il patrimonio relitto ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, e fatta altresì salva diversa destinazione di legge.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

31.1 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale.

31.2 Il regolamento aziendale dovrà prevedere un adeguato meccanismo di consultazione ovvero di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della stessa, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi.

31.3 Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale, sono individuate dal regolamento aziendale tenendo conto tra gli altri elementi:

- dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
- della natura dell'attività esercitata;
- delle categorie di soggetti da coinvolgere;
- delle dimensioni dell'impresa sociale;

e comunque in conformità alle linee guida adottate con decreto dal Ministero competente.

31.4 Delle forme e delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale deve farsi menzione nel bilancio sociale.

31.5 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

31.6 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo

comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 32 - Volontari

32.1. L'impresa sociale può ricorrere a prestazioni di attività svolte da volontari, il cui numero non potrà mai superare quello dei lavoratori.

32.2 L'impresa sociale istituisce il registro dei volontari ed assicura i medesimi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 33 - Clausola compromissoria

33.1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui si è affiliati.

33.2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui si è affiliati.

33.3 Le controversie in materie diverse da quella sportiva che dovessero insorgere fra i soci o fra essi e l'impresa sociale, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

33.4 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

33.5 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

33.6 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

33.7 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

33.8 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 34 - Rinvio

34.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. 112/2017, alle norme del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 in quanto compatibili, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società sportive dilettantistiche.

Firmato: Enza Doimo

Firmato: Mattia Marino Notaio